

Ufficio Tecnico

**COMUNE DI COCCONATO**
Provincia di Asti**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**

N. 281

del 06/12/2017

**OGGETTO: MANUTENZIONI VARIE ALLA FONTANA LEGGERA. IMPEGNO DELLA
SPESA.**

Affidatario	C.I.G.	C.U.P.
DRINK SYSTEM srl	Z152148EF0	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 22.5.2010, esecutiva, con cui venne approvata la realizzazione di una "Fontana leggera" per la distribuzione pubblica di acqua potabile addizionata di anidride carbonica, demandando al Responsabile del servizio l'adozione degli atti necessari alla realizzazione e all'attuazione di quanto deliberato;

VISTA e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 18.10.2010, esecutiva, con cui venne individuato nel Responsabile del Servizio Tecnico il Responsabile della gestione tecnica della fontana leggera, con incarico, fra l'altro, di provvedere ad attivare il contratto di assistenza tecnica per garantire il normale funzionamento della struttura;

RILEVATO che detto contratto di assistenza tecnica venne affidato, sin dall'installazione della fontana leggera, alla Società DRINK SYSTEM SRL di Vinovo (TO);

CONSIDERATO che:

- durante il normale funzionamento si possono verificare, di volta in volta, problemi, rotture o perdite che necessitano di un intervento urgente per la messa in funzione della fontana;
- i suddetti interventi sono da considerarsi al di fuori del contratto di assistenza tecnica;
- la Società DRINK SYSTEM SRL è disponibile ad effettuare tali interventi a costo equo;

RITENUTA tale proposta conveniente per questa Amministrazione, rilevato che la medesima Ditta ha svolto in modo puntuale i precedenti servizi di assistenza tecnica con interventi tempestivi e atteso che per il predetto servizio possa provvedersi con un affidamento diretto, in considerazione della limitata spesa da sostenere;

VISTO:

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e in particolare l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

CONSIDERATO CHE:

- in tema di qualificazione della stazione appaltante si precisa quanto segue:
 - a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza*"; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;
- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "*Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27*

dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;

- si procede all'affidamento diretto per rispondere prontamente alle esigenze del Comune con un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi, con parametri prezzo-qualità vantaggiosi per l'Amministrazione, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, nonché assicura la possibilità di partecipazione di microimprese;

RITENUTA tale offerta equa e conveniente per questa Amministrazione e atteso che per la predetta fornitura possa provvedersi con un affidamento diretto, in considerazione della limitata spesa da sostenere;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.7 in data 9.2.2015 con la quale il Comune aderiva alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Terre di vino e di tartufi" con sede in San Damiano d'Asti;

CONSIDERATO che l'art. 1 del D.L. 6.7.2012 n. 96, convertito in Legge 7.8.2012 n. 135, rende obbligatorio per la Pubblica Amministrazione l'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SPA;

RILEVATO che ai sensi della legge n. 208/2015, è stato modificato il comma 450 dell'art. 1 L.296/2006, nel quale si precisa che il ricorso al mercato elettronico è necessario solo per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro;

RILEVATO pertanto che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

RICHIAMATO l'art. 183 c. 2, lett. C) del TUEL 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.10 in data 30.3.2017, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30.5.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2017, attraverso il quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi i rispettivi budgets, secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale e nel rispetto dei progetti individuati dalla Giunta in attuazione degli indirizzi consiliari;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Di affidare alla Ditta DRINK SISTEM SRL di Vinovo (TO), C.F. e P. IVA 04996750016, gli interventi di manutenzione varia, che di volta in volta si possono verificare, alla fontana leggera per un importo presunto di € 250,00 oltre IVA 22%;

Di impegnare a favore della predetta Ditta DRINK SISTEM SRL di Vinovo (TO) la somma complessiva di € 305,00 IVA 22% inclusa imputando la spesa all'intervento 14.04.1.103.2 n.5640/2 "Spese di gestione e funzionamento fontana leggera" in conto competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 ove è presente la necessaria disponibilità;

Di liquidare la predetta Ditta previa presentazione di regolari fatture.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FIRMATO DIGITALMENTE

GIUNIPERO Geom. Ivana